



Fascicolo n. 4833/2024 (per segnatura di protocollo vedasi stampigliatura laterale)

DISCIPLINARE DI GARA

Comune di Vicenza – Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 per l'appalto del servizio di somministrazione dei pasti presso n. 14 scuole infanzia statali del Comune di Vicenza, nel periodo 01/01/2025-31/12/2026, eventualmente prorogabile di un anno – Appalto riservato, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi ex L. n. 381/1991 e s.m.i.

CPV 55320000-9 Servizi di distribuzione pasti
CIG: B4BC835052

Importo massimo stimato appalto	€ 1.439.974,80
<u>Importo a base di gara (per 2 anni)</u>	€ <u>847.044,00</u>

Termine presentazione quesiti	17/01/2025 ore 12:00
Termine risposta quesiti	20/01/2025 ore 12:00
Data scadenza presentazione offerte:	27/01/2025 ore 12:00
Data apertura offerte:	28/01/2025 ore 09:30

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Vicenza in esecuzione della decisione di contrarre assunta con determinazione dirigenziale n. 1828 del 30.08.2024, così come rettificata e integrata con le determinazioni dirigenziali n. 2416 del 30.10.2024, n. 2534 del 08.11.2024 e n. 2719 del 25.11.2024, con le quali il Direttore del Settore Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Istruzione del medesimo Comune ha disposto di appaltare il seguente servizio: “Somministrazione dei pasti presso n. 14 scuole infanzia statali del Comune di Vicenza nel periodo 01/01/2025-31/12/2026, eventualmente prorogabile di un anno, dal 01/01/2027 al 31/12/2027”.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 (di seguito, il Codice), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice, la presente procedura è **riservata alle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, di cui alla L. n. 381/1991**.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Codice, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla data del presente disciplinare, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai punti 4 e 5 dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del contratto è il Comune di Vicenza - Codice NUTS [ITH32]
CPV 55320000-9 Servizi di distribuzione pasti

Il servizio in oggetto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti dei beni e servizi 2024-2026 con CUI S00516890241.2024.00013, in conformità con l'art. 37 del Codice.

La **Responsabile unica del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Lisa Cordaro, E.Q. del Servizio Istruzione del Comune di Vicenza (rif. per contatti sig.ra Tiziana Maddalena: tel. 0444-222113; e-mail: tmaddalena@comune.vicenza.it).

Il RUP, rientrando la fattispecie oggetto della presente procedura nei casi previsti dall'art. 32 dell'All. II.14 del Codice, si riserva di nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) entro la data di stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara.

La Responsabile del procedimento della fase di gara è la dott.ssa Novella Morbin, funzionario incaricato di Elevata Qualificazione presso il Servizio Appalti.

La referente amministrativa è la dott.ssa Chiara Muti, funzionario del Servizio Appalti.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione Appalti&Contratti e-Procurement

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Vicenza si avvale della piattaforma di e-procurement denominata Appalti&Contratti e-Procurement (in seguito, la Piattaforma), accessibile dal link: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale e Linee guida AGID), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto descritto nella sezione "Informazioni" del portale Gare e Appalti del Comune di Vicenza (<https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti>).

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, non dovuto alle predette circostanze, che impedisca la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma, e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento reperibile al seguente link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID o CIE) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Registrazione Operatori Economici e loro identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati alla Piattaforma secondo le modalità esplicitate al link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_auth.wp.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o da soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'identificazione avviene secondo le modalità esplicitate dalla Piattaforma, o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma gare ed Appalti all'indirizzo: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti> selezionando Servizio Appalti.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione, tramite SPID o CIE.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del bando, del disciplinare e degli altri atti di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. DGUE (compilabile direttamente sulla Piattaforma);
5. Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
6. Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo - Modello bollo;
7. Ricevuta versamento contributo ANAC;
8. Modello offerta tecnica;
9. Modello offerta economica;
10. Indicazioni sul personale dipendente per applicazione clausola sociale - art. 57 Codice;
11. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della

stessa, scaricabili al link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf;

12. Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, aggiornato in data 23/07/2014, 07/09/2015 e 17/09/2019 (sottoscritto anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto – ANCI Veneto nonché dall'Unione Regionale delle Province del Veneto - URPV) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> (art. 1 comma 17 della l. 190/2012), ed approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta n. 170/219 (<https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/delibera-244324.pdf>).

Tutta la documentazione (atti e documenti) di gara è accessibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Servizi on line”, al seguente link: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e, sulla Piattaforma Maggioli, al link: <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/procedure/codice/G00154>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare direttamente attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare, secondo le istruzioni indicate al link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

Le richieste di chiarimenti vanno formulate esclusivamente in italiano e devono essere inviate entro il giorno **17 gennaio 2025** in via telematica. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite tramite la Piattaforma entro il giorno **20 gennaio 2025**, e saranno visibili sulla scheda di dettaglio del bando, nella sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, nonché all'indirizzo email del relativo utente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, o con modalità diverse da quella sopra indicata.

Per **assistenza tecnica** sulla Piattaforma (ad. es, per la registrazione al Portale, la presentazione delle offerte e il caricamento dei documenti) si rimanda al manuale di istruzioni, al link <https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti>, selezionando “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, e al link:

https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp_csrf=NJWD9SN3RKECCMXADH9LYSRKJLDH78RG

che consente di ricevere assistenza tecnica compilando il modulo online.

E' inoltre possibile contattare direttamente il Call Center, al numero **+39 0422267755** (attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30), o via email: service.appalti@maggioli.it.

Per eventuali problematiche di carattere meramente informatico (quali, ad esempio, blocco/malfunzionamento della Piattaforma), contattare invece il seguente indirizzo: sistemi_informativi@comune.vicenza.it

2.3 Comunicazioni

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 90 del Codice - saranno effettuate esclusivamente in modalità telematica mediante la Piattaforma e con l'ausilio di notifiche mail PEC.

Dalla Piattaforma, l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura di iscrizione. Dalla pagina di dettaglio del bando o avviso, nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” è pos-

sibile visualizzare le comunicazioni ricevute, le comunicazioni già inviate alla Stazione Appaltante e inviarne di nuove (la Piattaforma sposta automaticamente le comunicazioni da ricevute ad archiviate dopo un periodo di 30 giorni).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sulla Piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto

Il Comune di Vicenza intende procedere all'affidamento del servizio di somministrazione dei pasti presso n. 14 scuole dell'infanzia statali del Comune di Vicenza, nel periodo 01/01/2025-31/12/2026, eventualmente prorogabile di un anno, dal 01/01/2027 al 31/12/2027.

La tipologia del servizio, la localizzazione di ciascuna scuola e il numero indicativo di addetti richiesto per ciascuna scuola sono riportati in dettaglio nel Capitolato speciale d'appalto, disponibile tra i documenti di gara, cui si fa rinvio.

Per l'appalto in oggetto non risulta accertato alcun interesse transfrontaliero.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi in questione, per la loro natura e per la tipologia di utenza, richiedono una organizzazione e un coordinamento unitario, anche al fine di ottimizzare e rendere flessibili le risorse disponibili, integrando i livelli di prestazione.

3.2 Durata

La durata del contratto è di 24 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto; il servizio prestato dall'aggiudicatario seguirà il calendario scolastico (2024/2025 e 2025/2026).

3.3. Importo a base di gara

Per la quantificazione dell'entità del servizio è stata effettuata una valutazione su base annua delle attività espletate negli anni precedenti, prevedendo un monte ore di circa n. 18.414 ore per ciascun anno scolastico, così distinte:

- periodo settembre/dicembre: 7.128 ore;

- periodo gennaio/giugno: 11.286 ore.

L'importo a base di gara, calcolato moltiplicando il predetto monte ore per una tariffa oraria omnicomprensiva pari ad € 23,00 (IVA esclusa) per gli anni 2025 e 2026, è pari ad **€ 847.044,00**.

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, è pari all'85% dell'importo a base di gara ed ammonta (per due anni) ad **€ 719.987,40** (iva esclusa), è ricompreso nell'importo posto a base di gara e non è soggetto a ribasso.

Non sussistono rischi da interferenza, pertanto è pari a **€ 0,00** il costo per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e non è necessario redigere il D.U.V.R.I.

Il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, è il **C.C.N.L. pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale turismo** (codice Cnel **H05Y**).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione: previsione eventuale di proroga annuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà, come previsto agli artt. 2 e 4 del Capitolato:

- di esercitare la proroga del contratto relativo ai servizi del presente appalto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per 12 mesi, agli stessi patti e condizioni, con comunicazione all'aggiudicatario almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto; l'importo stimato di tale opzione è pari ad € **423.522,00** (IVA esclusa);
- di effettuare la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del contratto stesso;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, all'aggiudicatario verrà imposta l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (c.d. quinto d'obbligo); l'importo stimato di tale opzione è pari ad € **169.408,80** (IVA esclusa).

3.5 Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio, secondo le modalità definite all'articolo 24 del capitolato speciale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'art. 60 comma 3, lett. b) del Codice. L'eventuale adeguamento del prezzo esclude ogni altra forma di revisione contrattuale, anche in presenza di eventuali rinnovi dei C.C.N.L.. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

3.6 Valore complessivo stimato

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il **valore complessivo stimato dell'appalto**, calcolato tenendo conto di tutte le opzioni sopra descritte, è pari ad € **1.439.974,80** (IVA esclusa), così suddiviso:

A) Importo biennale a base di gara (IVA esclusa)	€ 847.044,00
Opzione proroga annuale (IVA esclusa)	€ 423.522,00
Quinto d'obbligo (IVA esclusa)	€ 169.408,80
B) Totale opzioni	€ 592.930,80
Valore complessivo stimato appalto (A+B)	€ 1.439.974,80

L'appalto è finanziato interamente con fondi propri del Comune di Vicenza.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 61, comma 1, del Codice, la presente procedura di affidamento è **riservata** agli operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate ai sensi della L. 381/1991 e s.m.i., ed il cui personale sia composto per almeno il 30% da lavoratori con disabilità o svantaggiati.

Come previsto dall'allegato II.3 del Codice, che prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, si considerano soggetti con disabilità: quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Possono quindi partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che:

- 1) siano cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera B, L. n. 381/1991, e/o loro consorzi, ai sensi dell'art. 8 della citata legge;
- 2) risultino regolarmente iscritti all'Albo Regionale delle cooperative sociali per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- 3) siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, nè è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le RTI costituite.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2021 a soggetti che abbiano esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dall'art. 100, comma 1, lett. a) e c) del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, c.1 lett. a) del Codice

1) Essere cooperative sociali di tipo B o consorzi costituiti ai sensi della L. n. 381/1991, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle cooperative sociali (art. 9 L. 381/91) per una attività che consente lo svolgimento del servizio in oggetto.

2) Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per una attività che consente lo svolgimento del servizio in oggetto, se l'impresa è straniera con sede in Italia.

Per l'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'art. 100, c. 3, del Codice, si richiede l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri, di cui all'allegato II.11 del Codice, per il settore relativo alla presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 100, c. 1, lett. c) del Codice

1) i concorrenti devono aver maturato esperienza nella gestione dei servizi oggetto del presente affidamento o ad essi analoghi (somministrazione pasti presso scuole dell'infanzia), per un periodo di almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni (periodo di riferimento 2019/2024).

2) i concorrenti devono impegnarsi ad avvalersi, durante la gestione dei servizi oggetto della presente procedura, anche di cittadini volontari indicati dai servizi sociali comunali;

3) l'aggiudicatario del servizio si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori (sistema HACCP, regole istituzionali, competenze di base nell'ambito della refezione scolastica);

4) in considerazione della particolare tipologia degli utenti del servizio, i concorrenti dovranno dichiarare di impiegare, e l'aggiudicatario dovrà impiegare effettivamente per tutta la durata del contratto, personale in possesso dei requisiti individuali richiesti all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare:

- età non inferiore ai 18 anni;
- titolo di studio almeno della scuola dell'obbligo;
- attestato HACCP;
- certificato medico attestante lo stato di buona salute e l'idoneità psico-fisica a svolgere le attività richieste.

In caso di aggiudicazione, il concorrente è tenuto a presentare gli adeguati mezzi di prova che attestino il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale sopra richiamati. La comprova dei requisiti è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poichè privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni per consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.2, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poichè priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto disposto nel presente disciplinare, l'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietati la cessione, anche parziale, del contratto, ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il Comune. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Come disposto dall'art. 119 del Codice e dall'art. 27 del Capitolato, non è ammesso il subappalto del servizio oggetto di gara, a causa sia della natura riservata dell'appalto sia della specificità del servizio, che richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore specificato al punto 3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e garantendo le stesse tutele del CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella prima pagina del capitolato speciale e nel documento "indicazioni personale dipendente" citato al punto 10 del paragrafo 2.1, disponibile tra i documenti di gara.

10. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Codice, ai concorrenti è consentito effettuare un sopralluogo sui luoghi interessati dal servizio, indicati al precedente paragrafo 3 del disciplinare, per avere contezza degli spazi e della situazione esistente prima di presentare l'offerta.

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, e potrà essere effettuato da:

- titolare e/o legale rappresentante dell'impresa, risultante da certificato CCIAA da esibire;
- direttore tecnico dell'impresa, risultante da certificato CCIAA da esibire;
- dipendente munito di delega e/o procura rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- altro soggetto, munito di procura che contempli, tra l'altro, la specifica attività di effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Il nominativo di riferimento da contattare è il seguente: sig.ra Tiziana Maddalena (telefono 0444222113, e-mail: tmaddalena@comune.vicenza.it), reperibile dalle 9.00 alle 13.00.

Al termine del sopralluogo non verrà rilasciato alcun attestato da allegare in sede di gara.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale, pertanto non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documentazione, si applica l'art. 101 del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica tramite la piattaforma: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

**entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e/o mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 del presente disciplinare e al manuale disponibile al link: https://appalti.comune.vicenza.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf, di seguito si indicano le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (ad es. raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (istanza e dichiarazioni integrative, dichiarazione assolvimento imposta di bollo) sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) è compilato online sul modello predisposto e messo a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (se richiesta) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo possono essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, ed eventuale procura;
- 2) DGUE (compilabile direttamente all'interno della piattaforma);
- 3) dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- 4) ricevuta versamento contributo ANAC;
- 5) [eventuale] documentazione in caso di avvalimento;
- 6) [eventuale] documentazione per i soggetti associati;
- 7) versamento garanzia provvisoria di cui al paragrafo 14.7 ed eventuali riduzioni;
- 8) Progetto di riassorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare, ai fini del rispetto della stessa sulla stabilità occupazionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, sono resi disponibili tra i documenti di gara i seguenti modelli:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Dichiarazione assolvimento imposta di bollo.

Il DGUE sarà compilabile direttamente all'interno della piattaforma telematica.

14.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, ed è redatta secondo il "Modello" disponibile nella documentazione di gara di cui al punto 2.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE);
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il

quale concorre alla gara; diversamente, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio, elencati ai punti 5 e 6 del disciplinare di gara;
- b) i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice (cognome, nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, socio persona giuridica e relativi amministratori, etc.);
- c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, ne è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- d) che l'operatore economico non ha affidato incarichi in violazione dell'art 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara, elencate al punto 2.1 del disciplinare di gara;
- f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- h) di avere adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- i) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
- j) di riconoscere e fare propri i principi contenuti nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09/01/2012 e aggiornato in data 23/07/2014, 07/09/2015 e 17/09/2019 (sottoscritto anche dall'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto – ANCI Veneto nonché dall'Unione Regionale delle Province del Veneto - URPV) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale al link <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita> (art. 1 comma 17 L. 190/2012) ed approvato dal Comune di Vicenza con deliberazione di Giunta n. 170/2019 (<https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/delibera-244324.pdf>);
- k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Vicenza approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16/2014, disponibile al link: https://servizi2.comune.vicenza.it/docalbo/d106561-115655-allegato_16.pdf, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- l) **CCNL applicabile**
di impegnarsi ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta durata di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto *ovvero* indica il CCNL equivalente applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
- m) di essere iscritto nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura territorialmente competente in cui l'impresa ha la propria sede legale, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo

nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura competente in cui l'impresa ha la propria sede legale, ovvero di non essere iscritto nell'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del lavoro/attività di cui ai settori sensibili, qualora presente nell'appalto, e demandata ad altro soggetto in possesso del requisito;

- n) l'assenza di condizioni di morosità con il Comune di Vicenza alla data di consegna dell'istanza;
- o) che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione amministrativa in formato elettronico sono state formate a norma dell'articolo 22, co. 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo D. Lgs. n. 82/2005);
- p) (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**) l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- q) di aver preso visione e aver compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata al link: <https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-Privacy-per-l-utilizzo-del-sito-web-del-Comune-di-Vicenza-e-dei-servizi-connessi>;
- r) di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- s) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- t) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante piattaforma;
- u) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'art. 29, del Codice tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'art. 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalla predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- v) di indicare i dati del domicilio fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica) ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- w) (**eventuale**) di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, e allegare le relative certificazioni;
- x) (**eventuale, in caso di garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione**) indica il sito internet o la PEC del garante al fine di consentire la verifica della veridicità e autenticità della garanzia costituita nella forma di fideiussione;
- y) (**eventuale, in caso di garanzia provvisoria rilasciata tramite bonifico**) indica i dati per la restituzione della garanzia provvisoria costituita mediante bonifico bancario;

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del D.lgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo e dalle consorziate indicate come esecutrici.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la dichiarazione va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma. La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziate).
- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

14.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente nella Piattaforma, rendendo tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

nel caso di **società o consorzi**, dal legale rappresentante.

nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di **aggregazioni di rete**, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

nel caso di **consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

nel caso di **avvalimento**, dall'impresa ausiliaria;

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli dal 94 al 98 del Codice. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

14.3 Imposta di Bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il codice iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. **A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.**

In **alternativa**, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno del **“Modello dichiarazione assolvimento dell'imposta di bollo”** disponibile nella documentazione di gara di cui al punto 2.1, compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici da costituirsi, l'imposta di bollo va assolta dalla mandataria.

Si richiama la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposta di bollo dovuta con il Codice. Si evidenzia che i documenti non in regola con le sopra indicate disposi-

zioni saranno inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19 D.P.R. 26.10.1972 n. 642).

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B, e al D.Lgs n. 117/17, articolo 82.

14.4. Ricevuta versamento contributo ANAC

I concorrenti allegano (nella busta documentazione amministrativa) il documento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di € 165,00 a favore dell'ANAC, secondo le istruzioni reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di [Gestione Contributi Gara](#) (GCG).

Qualora il concorrente non presenti la ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dal sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14.5 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 D.lgs 12.01.2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.6 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. la domanda di partecipazione e dichiarazione integrativa per la parte di pertinenza.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.7. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, pari ad € 28.799,496 (2% di € 1.439.974,80) a favore di:

COMUNE DI VICENZA, Corso Palladio 98, 36100 Vicenza - C.F. e P. IVA 00516890241

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le seguenti modalità:

- ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- può essere rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria, del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del medesimo articolo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi

dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14.8. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- dichiarazione con gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

In caso di associazioni riconosciute, oltre all'assemblea ed agli amministratori è prevista anche la figura del presidente, a cui viene riconosciuta e demandata la rappresentanza legale dell'ente no profit. A questo spetta l'attività di direzione e coordinamento di tutto quanto deliberato dall'assemblea, sulla base delle pronunce assembleari. Pertanto, le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale che agisce in nome e per conto dell'associazione.

15. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS n. 14/2019

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è predisposta e firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.

Il concorrente deve **inserire** nella Piattaforma, nella busta relativa all'offerta tecnica, la seguente documentazione:

- a) **proposta/progetto di offerta tecnica** sui servizi offerti, compilata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 18.1, relativa ai punti n. 1, 5 e 6 (criteri soggetti a valutazione tecnica discrezionale);
- b) **modello offerta tecnica**, disponibile tra i documenti di gara, relativo ai punti n. 2, 3 e 4 (criteri tabellari) della tabella al paragrafo 18 (cfr. pagina 27 del presente disciplinare di gara), compilato come segue: con riferimento al punto 2, il concorrente dovrà rispondere SI se ha aderito al progetto dell'Amministrazione Comunale (Settore Servizi Sociali) "*Cittadinanze reincontrate*", oppure NO se non vi ha aderito; con riferimento al punto 3, il concorrente dovrà indicare il numero di volontari di cui intende avvalersi nel periodo di gestione del servizio, secondo quanto specificato nella richiamata tabella; con riferimento al punto 4, il concorrente dovrà rispondere SI se in possesso della certificazione richiesta, oppure NO se non ne è in possesso.
- c) **documenti/autocertificazioni** richiesti per la verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti n. 2 e 4 della citata tabella;
- e) in caso di avvalimento, contratto di avvalimento;
- f) eventuale ulteriore documentazione utile inerente l'offerta tecnica.

L'offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

I contenuti dell'offerta tecnica costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarli a propria cura e spese, con rinuncia ad avanzare nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.

In caso di raggruppamenti e/o consorzi di imprese, dovranno essere specificati i servizi di specifica competenza di ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda o consorziata.

Relativamente ad uno o a tutti i criteri o sub criteri di valutazione, la mancata compilazione del modulo e/o la mancata presentazione della relativa documentazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico criterio o sub criterio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire direttamente in Piattaforma, compilando l'apposito campo:

1) il ribasso percentuale unico offerto per l'esecuzione del servizio, rispetto all'importo a base di gara pari ad € 847.044,00 (con un numero massimo di 3 cifre decimali dopo la virgola);

2) i propri costi complessivi relativi alla manodopera per il biennio a base di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;

3) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il biennio a base di gara;

Il concorrente deve inoltre inserire nella busta offerta economica i seguenti documenti, compilati e firmati digitalmente:

4) (eventuale) Relazione giustificativa costo manodopera. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, qualora il costo relativo alla manodopera indicato dal concorrente **sia inferiore** a quello indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 3 del disciplinare, il concorrente **dovrà allegare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, una relazione giustificativa del costo della manodopera offerto**, dimostrando che ciò deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, ed in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente;

5) (obbligatorio) Progetto di riassorbimento del personale dipendente: i concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione, un sintetico progetto atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ex art. 57 del Codice, ai fini del rispetto della stessa sulla stabilità occupazionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico dei dipendenti);

6) (obbligatorio) Modello "offerta economica", presente tra i documenti messi a disposizione, contenente l'indicazione degli **utili d'impresa stimati** riferiti all'oggetto del presente appalto.

In caso di Raggruppamenti, il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

Qualora l'offerta economica e/o l'eventuale relazione giustificativa del costo della manodopera siano firmati da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nel caso di concorrenti raggruppati, a pena di esclusione, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione.

Non sono ammesse offerte in aumento o pari all'importo a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-qualitativa	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – max 70 punti

Ai sensi dell'art. 108 del Codice, si stabiliscono i criteri di valutazione riguardanti l'offerta tecnico-formativa, specificati nella sottostante tabella:

OFFERTA TECNICA		PUNTEGGIO	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI CALCOLO	D (discrezionale)	T (tabellare)
1. Esperienza maturata nella gestione dei servizi oggetto della presente procedura o servizi analoghi per almeno 2 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni	Saranno valutati il modello organizzativo generale del servizio proposto dal concorrente, la sua capacità gestionale e di programmazione e organizzazione del lavoro	Max 15 punti	
2. Adesione al progetto dell'Amministrazione Comunale (Settore Servizi Sociali) "Cittadinanze reincontrate";	Sarà verificata l'adesione o meno al progetto da parte del concorrente, che deve rispondere SI (5 punti) oppure NO (0 punti) sul modulo offerta tecnica e deve allegare la relativa documentazione a comprova		Max 5 punti
3. Impegno del concorrente di avvalersi, nel periodo di gestione del servizio, anche di cittadini volontari indicati dai servizi sociali comunali, come segue: n.1 volontario: punti 2; n.2 volontari: punti 4; da n.3 a n.4 volontari: punti 6; da n.5 a n.6 volontari: punti 8; oltre n.6 volontari: punti 10.	Il concorrente deve inserire, nel modulo offerta tecnica, il n. di volontari di cui intende avvalersi nel periodo di gestione del servizio. In sede di esecuzione saranno verificate le progettualità sociali formulate per il servizio e l'inserimento lavorativo dei nuovi operatori		Max 10 punti
4. Parità di genere ex artt. 108 comma 7 D.lgs 36/2023 e 46-bis D.lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)	Sarà verificato il possesso della certificazione della parità di genere; il concorrente deve barrare SI (2 punti) oppure NO (0 punti) sul modulo offerta tecnica e deve allegare la relativa documentazione a comprova		Max 2 punti
5. Verifica e monitoraggio del servizio offerto.	Saranno valutate la qualità, concretezza, affidabilità e fattibilità delle misure proposte per garantire la continuità e la qualità del servizio offerto	Max 20 punti	
6. Programmazione piano formazione e aggiornamento del personale (sistema HACCP, regole istituzionali e competenze in ambito refezione scolastica).	Saranno valutate la qualità, concretezza e realizzabilità delle misure proposte per garantire la formazione e/o l'aggiornamento professionale degli operatori	Max 18 punti	

Ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale (**D**), saranno valutati i contenuti proposti dai concorrenti con riferimento ai criteri discrezionali nn. 1, 5 e 6 riportati nella tabella che precede; i concorrenti dovranno sviluppare una proposta/progetto in non più di due fogli (4 facciate formato A4, fronte retro, numerate, font Arial, carattere 11, interlinea 1,5).

18.2 Attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **discrezionale** nella colonna "Punteggio" della tabella che precede, contrassegnato con la lettera "**D**", è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno da ciascun commissario di gara, secondo la seguente griglia di valutazione:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Molto buono	0,80
Buono	0,60
Più che sufficiente	0,40
Non del tutto sufficiente	0,20
Non valutabile o assente	0,00

Dopo che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, si attribuisce il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Quanto ai criteri 2, 3 e 4, cui è assegnato un punteggio **tabellare**, contrassegnato con la lettera "**T**" nella tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell'offerta, dell'elemento richiesto secondo le modalità previste nella citata tabella.

La somma dei punteggi così determinati costituirà il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente.

18.3 Criteri di valutazione dell'offerta economica – max 30 punti

Ciascun concorrente dovrà indicare, nel modulo da compilare direttamente sulla Piattaforma con riferimento all'offerta economica, **il ribasso espresso in termini percentuali** sull'importo a base di gara, con un massimo di 3 decimali dopo la virgola.

Al concorrente che avrà offerto il miglior ribasso percentuale sarà assegnato il punteggio massimo previsto, agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$X = 30 \times (R_i/R_{max})$$

dove:

X = punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

30 = coefficiente;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = miglior ribasso percentuale.

L'offerta rimane valida e vincolante per **180** (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa e andrà a costituire, in caso di aggiudicazione, obbligo contrattuale per il concorrente.

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi si procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio. Il punteggio dell'offerta

tecnica sommato al punteggio dell'offerta economica determina il punteggio complessivo assegnato al concorrente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La determina dirigenziale con la composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi anche con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara virtuale è fissata per il giorno: **28.01.2025 alle ore 09:30**

Il seggio di gara sarà presieduto dal Responsabile del procedimento della fase di gara, o altro dirigente suo delegato. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara tramite la Piattaforma. La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20.1 Verifica della documentazione amministrativa

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati ai concorrenti entro cinque giorni dalla loro adozione, mediante comunicazione riservata inviata tramite la Piattaforma. La stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare dei documenti complementari, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20.2. Valutazione offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi a tale fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste presentate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi a tale fase.

La commissione giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale, sommando i punti ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Nel caso le migliori offerte ottengano pari punteggio finale, prevarrà il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio eseguito tramite la Piattaforma.

La commissione procede quindi a rendere visibili ai concorrenti i ribassi offerti e, all'esito delle operazioni di cui sopra, a redigere la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte incomplete o parziali, plurime, condizionate, alternative rispetto alle condizioni specificate nel capitolato, o irregolari per mancato rispetto dei documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o di fenomeni collusivi, o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi, il responsabile del procedimento della fase di gara procederà alle comunicazioni di esclusione.

20.3. Verifica anomalia offerte

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

In base all'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua.

Il RUP procede, inoltre, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'aggiudicazione provvederà il competente Settore del Comune con proprio provvedimento. Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della firma del contratto stesso.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, ex art. 18 del Codice ed ex art. 23 del Regolamento dei contratti del Comune di Vicenza, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto di stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, da calcolare sull'importo contrattuale secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 al Codice. Il pagamento della predetta imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

L'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Il Comune di Vicenza si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice.

23. GARANZIE E DOCUMENTI RICHIESTI ALL'AGGIUDICATARIO

A) Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 26 del Capitolato Speciale, una **garanzia definitiva**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di costituzione e la relativa disciplina si rinvia integralmente alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

B) L'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia della **polizza assicurativa** stipulata secondo le specifiche indicate all'art. 25 del Capitolato Speciale, con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

C) L'aggiudicatario dovrà fornire al personale la dotazione necessaria allo svolgimento del servizio, e all'Amministrazione Comunale la documentazione specificata all'art. 12 del Capitolato Speciale, cui si fa rinvio.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del/i servizio/i a cui sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28 gennaio 2014 e, per le pubbliche amministrazioni, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>
<https://servizi2.comune.vicenza.it/file/344772-PIAO20232025perpubblicazione.pdf>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 213 del Codice.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica.

L'informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, è la seguente:

- a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- e) il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto l'interessato:
 - 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è il Dott. Michele Trevisiol, Direttore del Settore Provveditorato e Appalti, Corso A. Palladio, 98 Vicenza – tel. 0444/221213 – email: mtrevisiol@comune.vicenza.it.

L'informativa generale privacy è pubblicata sul link <https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-Privacy-per-l-utilizzo-del-sito-web-del-Comune-di-Vicenza-e-dei-servizi-connessi> del sito istituzionale del Comune di Vicenza.

29. DISPOSIZIONI FINALI

In caso di antinomia tra capitolato tecnico o altri documenti di gara e il presente disciplinare, prevale quest'ultimo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - con le modalità indicate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC..

Gli esiti della presente procedura di gara saranno resi disponibili al seguente link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php#a-esiti>

il Direttore del Settore Provveditorato e Appalti
Dott. Michele Trevisiol
(sottoscritto digitalmente ex artt. 20-21-24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile unico del progetto: dott.ssa Lisa Cordaro (Comune di Vicenza, E.Q. Ufficio Istruzione)
Responsabile del procedimento della fase di gara: dott.ssa Novella Morbin (Comune di Vicenza, E.Q. Servizio Appalti)
Referente Amministrativo: dott.ssa Chiara Muti (Comune di Vicenza - Servizio Appalti - tel. 0444.221122)